



Progetto di adeguamento della prassi LIVA

Tema: Monete d'oro e oro fino

Info IVA 02 Assoggettamento, 04 Oggetto dell'imposta e 15 Rendiconto e versamento dell'imposta

Info IVA 14 concernente il settore Finanza

Osservazione:

Progetto del 17.06.2024 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

I testi della prassi attuale sono disponibili ai link seguenti:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/02/PARTEA-2-2.1-2.1.1>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/04/8-8.10-8.10.1>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/04/8-8.10-8.10.2>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/15/1-1.3>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/14/2-2.1-2.1.7-2.1.7.1>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/14/2-2.1-2.1.7-2.1.7.2>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/14/2-2.2>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/14/6-6.3>

Abbreviazioni

[revLIVA](#) = Legge sull'IVA parzialmente riveduta

[revOIVA](#) = Ordinanza sull'IVA parzialmente riveduta (avamprogetto; versione non definitiva)

Ulteriori [abbreviazioni e acronimi](#)

Adeguamenti dovuti alla revisione della LIVA

- *L'art. 23 cpv. 2 n. 12 revLIVA disciplina, in luogo dell'abrogato art. 44 OIVA, le operazioni esenti dall'imposta di monete d'oro e oro fino;*
- *L'art. 107 cpv. 2 LIVA è abrogato;*
- *L'art. 44 OIVA è abrogato;*
- *L'art. 61 OIVA (deduzione dell'imposta per le monete d'oro e l'oro fino) è abrogato;*
- *L'art. 63 cpv. 3 lett. c revOIVA rimanda all'art. 23 cpv. 2 n. 12 revLIVA anziché all'art. 44 OIVA.*

Per una migliore comprensione i testi nuovi vengono evidenziati in verde e sottolineati. I testi cancellati sono ~~evidenziati in rosso e stralciati~~.

Info IVA 04 Oggetto dell'imposta

8 Prestazioni esenti dall'imposta

8.10 Monete d'oro e oro fino (~~art. 44 OIVA~~)

8.10.1 Prestazioni esenti dall'imposta

(art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA~~art. 44 OIVA~~)

Sono esenti dall'imposta le operazioni con oro e leghe d'oro nelle forme seguenti:

- a. monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010, e 9705.00003100 e 9705.3900;
- b. oro a scopi di investimento con ~~il~~ un titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di:
 - lingotti fusi, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, ~~oppure~~
 - lamelle ritagliate, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure di un marchio d'artefice registrato in Svizzera;
- c. oro in forma di granuli ~~d'un tenore d'oro fino di almeno~~ con un titolo minimo di 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto;
- d. oro greggio (~~stato naturale in grumi, cristalli, pepite ecc.~~) o semilavorato (~~barre, profili, lastre, rondelle, lamine, fili o nastri ecc.~~), destinato alla raffinazione o al recupero;
nonché oro in forma di cascami (~~p. es. provenienti da trattamenti dentistici o da oreficerie [polvere, limatura, trucioli da foratura e tornitura]~~) e rottami (~~beni divenuti inutilizzabili per lo scopo originario in seguito a rottura, frantumazione o usura [p. es. vecchi articoli di oreficeria]~~);
- e. È considerata oro anche qualsiasi lega contenente, in peso, 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenente più oro che platino leghe d'oro secondo la lettera d contenenti, in peso, il 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenenti più oro che platino.

Sono esenti dall'imposta anche i lavori di eliminazione (lavori di lega) fatturati dalla fonderia al cliente in relazione alla raffinazione e al recupero dell'oro.


Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA, art. 44 OIVA e art. 63 cpv. 3 lett. c OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

8.10.2 Prestazioni imponibili

Non sono esenti dall'imposta le forniture di beni in oro che, immediatamente o dopo un intervento di riparazione, sono riutilizzabili secondo lo scopo originario oppure sono utilizzati per scopi differenti dal recupero d'oro.

È ad esempio imponibile la produzione o il commercio di:

- semilavorati in oro per la trasformazione successiva (p. es. in gioielli);
- medaglie d'oro;
- oggetti d'oreficeria o gioielli;
- ciondoli o monete d'oro con occhielli;
- pepite (da collezione).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA, art. 44 OIVA e art. 63 cpv. 3. lett. c OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale,  [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).


Info IVA 02 Assoggettamento

2.1.1 Cifre d'affari determinanti ai fini dell'assoggettamento obbligatorio

Per determinare il limite della cifra d'affari si devono considerare tutte le controprestazioni conseguite da chi esercita l'impresa a livello mondiale (ossia sul territorio svizzero o all'estero) e quelle che non sono escluse dall'imposta in virtù dell'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#).

Sono determinanti in particolare le seguenti prestazioni:

- forniture imponibili sul territorio svizzero (luogo della fornitura sul territorio svizzero; [art. 7 LIVA](#)), anche se i beni vengono esportati ([art. 23 LIVA](#));
- forniture all'estero (luogo della prestazione all'estero; [art. 7 LIVA](#)), purché imponibili se fossero eseguite sul territorio svizzero);
- prestazioni di servizi imponibili sul territorio svizzero (luogo della prestazione di servizi sul territorio svizzero; [art. 8 LIVA](#));
- prestazioni di servizi esenti dall'imposta in base all'[articolo 23 LIVA](#), sebbene il luogo della prestazione si trovi sul territorio svizzero;
- prestazioni di servizi eseguite all'estero (il luogo della prestazione è all'estero; [art. 8 LIVA](#)), purché imponibili se fossero eseguite sul territorio svizzero);
- ~~forniture~~ ~~operazioni~~ sul territorio svizzero esenti dall'imposta (monete d'oro e oro fino secondo l'[art. 44 OIVA](#) [art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA](#));
- più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme oppure offerte quale combinazione di prestazioni ([art. 19 cpv. 2 LIVA](#)) il cui luogo della prestazione si trova sul territorio svizzero e che sono imponibili o esenti dall'imposta;
- più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme oppure offerte quale combinazione di prestazioni ([art. 19 cpv. 2 LIVA](#)) il cui luogo della prestazione si trova all'estero e che sarebbero imponibili o esenti dall'imposta se fossero eseguite sul territorio svizzero.

 Ulteriori informazioni sulle prestazioni riunite in un insieme e sulle combinazioni di prestazioni, in particolare sulla determinazione del luogo della prestazione in questi casi, sono contenute nell'[info IVA Oggetto dell'imposta](#) (regola del 70/30 %).

Info IVA 15 Rendiconto e versamento dell'imposta

1.3 Prima parte (I. Cifra d'affari)

(...)

Cifra 280: Diversi (p. es. valore del terreno, prezzo d'acquisto in caso d'imposizione dei margini)

Nella presente cifra occorre dichiarare le seguenti controprestazioni, che devono figurare anche alla cifra 200:

Rendiconto secondo le controprestazioni convenute	Rendiconto secondo le controprestazioni ricevute
Tutti gli importi deducibili che non sono attribuibili alle cifre 220–235. Si tratta in particolare dei seguenti importi: <ul style="list-style-type: none">• valore del terreno• controprestazioni realizzate con forniture esenti dall'imposta di monete d'oro e oro fine• prezzo d'acquisto in caso d'imposizione dei margini	Tutti gli importi deducibili che non sono attribuibili alle cifre 220–235. Si tratta in particolare dei seguenti importi: <ul style="list-style-type: none">• valore del terreno• controprestazioni realizzate con forniture esenti dall'imposta di monete d'oro e oro fine• prezzo d'acquisto in caso d'imposizione dei margini
= Totale cifra 280	= Totale cifra 280

(...)

Info IVA 14 concernente il settore Finanza

2.1.7 Prestazioni esenti dall'imposta


~~2.1.7.1 Prestazioni esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 23 LIVA~~

[\(art. 23 LIVA\)](#)

Secondo l'[articolo 23 LIVA](#) sono tra l'altro esenti dall'imposta le seguenti prestazioni:

- a_i. la fornitura di beni trasportati o spediti direttamente all'estero, eccettuata la messa a disposizione degli stessi per l'uso o il godimento ([art. 23 cpv. 2 n. 1 LIVA](#));
- b_{ii}. le prestazioni di servizi eseguite in nome e per conto di terzi da mediatori (rappresentanza diretta) se la prestazione oggetto di mediazione è esente dall'imposta in virtù dell'[articolo 23 LIVA](#) oppure è eseguita unicamente all'estero. Se la prestazione oggetto della mediazione è eseguita sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente da imposta soltanto la quota della mediazione concernente le prestazioni all'estero o le prestazioni esenti dall'imposta in virtù dell'[articolo 23 LIVA](#) ([art. 23 cpv. 2 n. 9 LIVA](#));
- iii. le operazioni con oro e leghe d'oro nelle forme seguenti (art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA):
 - a. monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010, 9705.3100 e 9705.3900,
 - b. oro a scopi di investimento con un titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di:

- lingotti fusi, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, o
- lamelle ritagliate, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure di un marchio d'artefice registrato in Svizzera,
- c. oro in forma di granuli con un titolo minimo di 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto,
- d. oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero, nonché oro in forma di cascami e rottami,
- e. leghe d'oro secondo la lettera d contenenti, in peso, il 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenenti più oro che platino.

 Indicazioni sul trattamento fiscale dell'attività di mediazione sono riportate nella seguente [cifra 5.10](#).


Nell'ambito del diritto dell'imposta sul valore aggiunto si applica il principio del libero apprezzamento ([art. 81 cpv. 3 LIVA](#)). Il diritto all'esenzione fiscale di prestazioni eseguite all'estero va comprovato.

~~2.1.7.2 Operazioni/prestazioni esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 44 OIVA~~

~~Secondo l'articolo 44 capoverso 1 OIVA sono esenti dall'imposta le operazioni/prestazioni (e le importazioni) che hanno per oggetto:~~

-
- a. ~~monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010 e 9705.0000;~~
- b. ~~oro a scopi di investimento con il titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di:~~
 - ~~1. lingotti fusi, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure~~
 - ~~2. lamelle ritagliate, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure di un marchio d'artefice registrato in Svizzera;~~
- c. ~~oro in forma di granuli d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto;~~
- d. ~~oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero;~~
- e. ~~oro in forma di cascami e rottami.~~
-

~~È considerata oro ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e anche qualsiasi lega contenente, in peso, due per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenente più oro che platino ([art. 44 cpv. 2 OIVA](#)).~~

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA, art. 44 OIVA e art. 63 cpv. 3. lett. c OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale,  [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

2.2 Imposta sull'acquisto

Il destinatario della prestazione deve imporre di principio l'acquisto di determinate prestazioni imponibili (in particolare prestazioni di servizi secondo il principio del luogo del destinatario oppure determinate forniture) di imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti IVA (assoggettamento all'imposta sull'acquisto; [art. 45-49 LIVA](#)).

Di conseguenza, gli istituti attivi nel settore finanziario impongono in particolare le prestazioni di servizi secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#) di imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti IVA, nella misura in cui sono **imponibili**. Le prestazioni escluse o esenti dall'imposta non devono essere dichiarate.

In linea di principio, gli istituti attivi nel settore finanziario devono poter fornire informazioni sul genere e sulla quantità delle prestazioni ottenute. Per questo motivo si raccomanda di esigere dal prestatore una fattura contenente una descrizione della prestazione che consenta una qualifica fiscale, oppure una fattura con riferimento a un contratto dal quale risulti il genere della prestazione eseguita. Altrimenti le prestazioni devono essere dichiarate come acquisti di prestazioni di servizi da imprese con sede dall'estero.

Gli acquisti da parte di una banca svizzera di **oro** conservato in un deposito in territorio svizzero ai sensi dell'[articolo 44 OIVA](#) [articolo 23 capoverso 2 numero 12 LIVA](#) da un'impresa con sede all'estero non iscritta nel registro dei contribuenti non soggiacciono all'imposta sull'acquisto. Per contro, l'oro in una forma diversa da quella definita nell'[articolo 44 OIVA](#) [articolo 23 capoverso 2 numero 12 LIVA](#) o gli altri metalli preziosi (p. es. argento) non comportano l'esenzione fiscale e comportano quindi il pagamento dell'imposta sull'acquisto.

Esempi

Acquisti di prestazioni di servizi imponibili da imprese con sede all'estero:

- custodia per terzi all'estero (diritti di custodia);
- prestazioni della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT); la SWIFT gestisce un sistema di comunicazione informatico per la razionalizzazione del traffico dei pagamenti internazionale e di altre transazioni finanziarie; si tratta di messa a disposizione di informazioni;
- prestazioni di acquirenti (finder) con sede all'estero (finder's fees); per la delimitazione rispetto alle prestazioni di mediazione vedi la [cifra 5.10](#).

Prestazioni che non devono essere dichiarate come acquisti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero:

- prestazioni escluse dall'imposta ai sensi della [cifra 2.1.4](#), come ad esempio le controprestazioni (commissioni di borsa o courtage) per la compravendita di cartevalori.

☞ Per ulteriori informazioni si rinvia all'[info IVA Imposta sull'acquisto](#).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA, art. 44 OIVA e art. 63 cpv. 3. lett. c OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, ☞ [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

6.3 Oro e altri metalli preziosi (incl. negoziazione)

Genere della prestazione	Controprestazione	CH (I) E		CH (D) E	
	Ricavo dalla vendita di				
<i>Monete</i>					
• Monete aventi corso, coniate in un metallo diverso dal platino e dall'oro (prezzo = valore nominale)		N	N	N	N
• Monete aventi corso, coniate in un metallo diverso dall'oro (prezzo > valore nominale)		S	S*	S	S

• Monete non aventi più corso (diverse dall'oro)		S	S*	S	S
Oro (☞ cifra 2.1.7.2 cifra 2.1.7)					
• Monete d'oro coniate da Stati designate nelle voci di tariffa doganale n. 7118.9010, e-9705.0000 3100 e 9705.3900		N	N	S	S
• Oro a scopi d'investimento con il titolo minimo di 995 millesimi (forma giusta l'art. 44 cpv. 1 lett. b n. 1 e 2 OIVA art. 23 cpv. 2 n. 12 lett. b LIVA)		N	N	S	S
• Oro in forma di granuli d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto		N	N	S	S
• Oro greggio semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero, <u>nonché oro in forma di cascami e rottami</u>		N	N	S	S
• Oro in forma di cascami e rottami <u>Leghe d'oro secondo l'art. 23 cpv. 2 n. 12 lett. b LIVA contenenti, in peso, il 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenenti più oro che platino</u>		N	N	S	S
Altri metalli preziosi (in particolare argento, platino, iridio, palladio o leghe)		S	S*	S	S
Medaglie		S	S*	S	S
<i>Conto metalli</i>					
• Negoziazione di diritti (diritti-valore)	Tasse, commissioni e spese	N	N	N	N
• Prestito di metalli preziosi	Tasse, commissioni, spese e interessi	N	N	N	N
• Tenuta del conto	Tasse, commissioni e spese	N	N	N	N
• Consegna fisica (v. più sopra)					
Giacenza (incl. la consegna)	Diritti di giacenza	S	N	S	S
Spese accessorie (ad es. spese di trasporto, spese di esonero) come prestazione accessoria della fornitura fisica	In relazione con la fornitura dell'oro nel precitato senso	N	N	S	S
	In relazione con metalli preziosi diversi dall'oro nel precitato senso	S	S*	S	S

☞ Spiegazione delle abbreviazioni utilizzate ([cifra 6](#)).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA, art. 44 OIVA e art. 63 cpv. 3 lett. c OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, ☞ [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).